



N. **28**

COPIA

COMUNE DI CODROIPO

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria Adunanza Prima di Pubblica convocazione

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ALIQUOTE ANNO 2013

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventisette** del mese di **settembre** alle ore **17:00**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale

Intervengono i signori

Marchetti Fabio	A	Zoratti Antonio	P
Di Natale Bruno	P	Della Schiava Fabio	P
Bertolini Flavio	P	Comisso Carla	P
Tomada Claudio	P	Bressanutti Claudio	P
Bianchini Giancarlo	P	De Clara Sergio	P
Spada Sergio	P	Chiarcoffi Alessandro	P
Piacentini Walter	P	De Clara Luca	P
De Rosa Vincenzo	P	Montanari Fiammetta	P
Bozzini Ezio	P	Tosatto Raffaello	P
Francesconi Michelangelo	P	Gigante Daniele	P
Pittaro Patrizia	P		

Presenti 20 Assenti 1

Partecipa senza diritto di voto l'assessore non consigliere D'Antoni Andrea, ai sensi dell'art.12, comma 2 dello Statuto Comunale.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE **MANIAGO PAOLO**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Bozzini Ezio** nella sua qualità di VICE SINDACO del Comune di Codroipo ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e sul quale sono stati espressi e pareri ai sensi del T.U.E.L. 267/2000.

Pareri resi ai sensi dell'art. 49, I° comma, del Dlgs. 18.08.2000 n. 267

Il Responsabile dell'Istruttoria COMMISSO SILVANA

Il Funzionario Responsabile del Servizio Interessato

Codroipo, li 12-09-2013

F.to COMMISSO SILVANA

parere: **Favorevole**

Il Funzionario Responsabile del Servizio Ragioneria

Codroipo, li 12-09-2013

F.to COMMISSO SILVANA

parere: **Favorevole**

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'AREA FINANZE TRIBUTI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, ed il D.L. n. 16 del 02/03/2012, coordinato con al Legge di conversione 26/04/2012 n. 44;

Rilevato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 del citato decreto, l'imposta ha come presupposto il possesso di cui all'art. 2 del D. Lgs. 504/1992, ivi comprese le abitazioni principali e le pertinenze della stessa, e rilevato che i commi successivi dello stesso articolo determinano le modalità applicative del tributo nelle singole fattispecie impositive;

Visto altresì l'art. 14, comma 6 del citato D.Lgs. n. 23/2011, che stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446/1997;

Rilevato che il comma 6 dell'art. 13 del d.l. 201/2011 stabilisce l'aliquota base dell'imposta nella misura dello 0,76 per cento, mentre i commi 7 e 8 determinano le aliquote ridotte per l'abitazione principale con relative pertinenze e per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Rilevato che il comma 10 del medesimo articolo determina le detrazioni spettanti per abitazione principale nella misura di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione, con una maggiorazione di 50,00 euro per gli anni 2012 e 2013 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e anagraficamente residente in tale unità immobiliare, con un massimo di complessivi euro 400,00;

Vista la Legge di Stabilità n. 228 del 24 dicembre 2012, comma 380, la quale sopprime la riserva di gettito a favore dello Stato dell'IMU che rimane tutto ai Comuni, ed istituisce la riserva del gettito di imposta allo Stato derivante dagli immobili ad uso produttivo, con aliquota base fissata allo 0,76%;

Premesso che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'art. 3 comma 56 della l. 23.12.1996, n. 662, vale a dire agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione principale non risulti locata;

Attesa la necessaria correlazione che deve intercorrere tra le scelte che l'Ente Locale territoriale adotta in sede di predisposizione del bilancio di previsione, contenente il fabbisogno finanziario annuale e la conseguente determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria;

Ritenuto opportuno confermare anche per l'anno 2013 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria e le detrazioni nelle misure seguenti:

Tipologia immobile	Aliquota
Aliquota di Base (Terreni, aree fabbricabili, altri fabbricati ecc.)	0,76 per cento
Abitazione principale e relative pertinenze della stessa (sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2,	

<p>C/6, C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate).</p> <p>Detta aliquota si applica anche alle unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.</p>	<p>0,4 per cento</p>
<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.</p>	<p>0,2 per cento</p>

Ritenuto opportuno prevedere per l'imposta dovuta per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze:

- **una detrazione di euro 200,00** fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Si precisa che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- **la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50,00 euro** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00;

Ritenuto inoltre necessario confermare i valori minimi delle aree edificabili così come definiti nella perizia di stima approvata con delibera di Giunta Comunale n. 340 del 24/12/2007, anche per l'Imposta Municipale propria per l'anno 2013;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

PROPONE

- 1) di confermare anche per l'anno 2013 l'Imposta Municipale Propria ai sensi dell'art. 13 della L. n. 214/2011 le aliquote e le detrazioni nelle misure seguenti:

tipologia immobile	Aliquota
Aliquota di Base (Terreni, aree fabbricabili, altri fabbricati ecc.)	0,76 per cento
<p>Abitazione principale e relative pertinenze della stessa (sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate).</p> <p>Detta aliquota si applica anche alle unità</p>	<p>0,4 per cento</p>

immobiliare possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.	
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.	0,2 per cento

- 2) di confermare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013:
- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale destinazione medesima si verifica;
- b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di **50,00 euro** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00;
- 3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013;
- 4) di confermare i valori minimi delle aree edificabili così come definiti nella perizia di stima approvata con delibera di Giunta Comunale n. 340 del 24/12/2007;
- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile e di pubblicarlo entro 5 giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, come sostituito dall'art. 17 comma 12, della L.R. 24.05.2004 n. 17.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione a fianco riportata illustrata dall'assessore D'Antoni;

SENTITI gli interventi dei consiglieri come da registrazione digitale, in particolare:

De Clara Sergio: chiede spiegazioni sull'extragetito;

Tosatto: chiede spiegazioni sui valori base;

De Clara Luca: chiede spiegazioni in merito alla modulazione delle aliquote.

D'Antoni: risponde agli interrogativi.

Comisso: preannuncia voto negativo.

Piacentini: preannuncia voto favorevole.

Bressanutti: In risposta all'intervento di Piacentini ribadisce il voto negativo.

VISTI i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del T.u.e.l. del 18.08.2000 n. 267;

con voti favorevoli n. 12, contrari n. 8 (Comisso, Bressanutti, De Clara Sergio, Chiaricossi, De Clara Luca, Montanari, Tosatto e Gigante) resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta di cui a fianco, che si intende integralmente richiamata;
con voti unanimi e palesi,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile e pubblicarla entro 5 giorni dalla data della sua adozione ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12, della L.R. 24.05.2004 n. 17.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Bozzini Ezio

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to MANIAGO PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta certifica che copia della presente deliberazione è **affissa** all'Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal 02-10-13 al 17-10-13.

Codroipo, li 02-10-13

L'Impiegata Responsabile
F.to COMUZZI MARA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Ai sensi dell'art. 23-ter del Decreto Legislativo n. 82 del 7/3/2005

Codroipo, li 02-10-13

L'Impiegata Responsabile
ai sensi dell'art.18 D.P.R. 445/2000
F.to COMUZZI MARA